

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 324 DEL 17/05/2017**

OGGETTO

SERVIZIO DI CONCESSIONE IN USO ALLA PROVINCIA DI SALE DANZA PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL LICEO COREUTICO "CANOSSA" PER L'A.S. 2017/2018. APPROVAZIONE CAPITOLATO.

Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 12/01/2017 è stata affidata ai dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e sono state loro assegnate in via provvisoria, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2017, le risorse finalizzate alle attività dell'ente nei limiti dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno 30/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato rinviato al 30/06/2017;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l'esercizio provvisorio;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta provinciale n. 365 del 21 dicembre 2010 presso il Liceo "Matilde di Canossa" di Reggio Emilia è stata istituita una sezione di liceo coreutico, così come previsto dal DPR 15 marzo 2010, n. 89 di riordino dell'istruzione liceale;
- in data 11 febbraio 2011 il Liceo "Matilde di Canossa" e l'Accademia Nazionale di Danza di Roma hanno sottoscritto apposita Convenzione ai sensi dell'art. 13 del DPR 15 marzo 2010, n. 89 valida fino alla conclusione dell'a.s. 2015/2016, ovvero per un intero ciclo scolastico;
- in data 9 marzo 2017 il Liceo "Matilde di Canossa" e l'Accademia Nazionale di Danza di Roma hanno rinnovato la Convenzione ai sensi dell'art. 13 del DPR 15 marzo 2010, n. 89;
- ai sensi della Legge 23/1996 compete alle Province la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
- la Legge 56/2014 ha elencato la gestione dell'edilizia scolastica tra le funzioni fondamentali delle Province e la Legge Regionale 13/2015 ha confermato tra le funzioni delle Province la gestione dell'edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di costruzione;
- in relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, è pertanto compito della Provincia garantire il regolare svolgimento delle attività di "Laboratorio coreutico" e "Tecniche della danza", previste nel curriculum degli studi del liceo coreutico, mettendo a disposizione degli studenti locali idonei per le discipline coreutiche, accreditati dall'Accademia Nazionale di Danza nella persona del docente dell'Accademia referente per il liceo coreutico, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione sopra richiamata;

Preso atto che:

- nelle strutture scolastiche di competenza della Provincia, non vi sono locali idonei in cui svolgere le discipline coreutiche e, pertanto, si rende necessario reperire sul territorio del comune di Reggio Emilia sale danza accreditate dall'Accademia Nazionale di Danza e attrezzate per consentire lo svolgimento dell'attività coreutica sopracitata con annessi spogliatoi, docce e servizi adeguati per l'a.s. 2017/18;
- per far fronte al suddetto servizio alla data odierna:
 - ✓ non è possibile ricorrere al programma "Acquisti in rete della Pubblica

Amministrazione" attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso CONSIP SPA, ex art.26 L 488/99, legge finanziaria per l'anno 2000, confermato dall'art.1, comma 4, del D.L. 168 del 9/07/04, convertito nella Legge n. 191 del 30/07/04, né aderire al progetto Intercent-ER, Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, nell'ambito del quale sono legittimati all'acquisto di beni e servizi le Amministrazioni e gli Enti di cui all'art. 19 L.R. n. 11 del 24 maggio 2004, tra cui le Province, in quanto nelle iniziative in atto alla data odierna non sono attive convenzioni relative alla fornitura del presente servizio;

- ✓ non è possibile ricorrere a Consip nell'istituto del MEPA (mercato elettronico) di cui all'art. 328 del DPR 207/2010, ovvero ad Intercent-ER, in quanto su tali piattaforme elettroniche non è presente il servizio in argomento;

Considerato che:

- in considerazione delle attuali condizioni finanziarie dell'Ente, l'Amministrazione provinciale intende affidare momentaneamente il lotto relativo al servizio per il periodo dal 15 settembre 2017 al 31 dicembre 2017, mentre il secondo lotto per il servizio relativo al periodo dal 01/01/2018 alla fine dell'a.s. 2017/2018 verrà affidato solo allorché verranno individuate le risorse finanziarie occorrenti;
- per l'individuazione dell'operatore economico si procederà ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016, nella parte in cui dispone che "le stazioni appaltanti... possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000", previa indagine di mercato mediante l'allegato avviso pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del medesimo D.Lgs.vo n. 50/2016;
- la spesa che la Provincia andrà a sostenere per il servizio di concessione in uso di sale danza per l'utilizzo da parte del Liceo "Canossa" per l'a.s. 2017/2018, come declinato nel Capitolato allegato al presente atto, ammonta a € 36.295,00 IVA 22% inclusa, di cui € 13.908,00 relativi al periodo dal 15 settembre 2017 al 31 dicembre 2017, disponibili alla Missione 4 Programma 2 codice del Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.07.999 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Capitolo 905 Articolo 2 che verrà istituito nel PEG 2017;
- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento provinciale per l'attribuzione di incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs.vo n. 50/2016, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 29 dell'8 marzo 2017, per il servizio in oggetto si ritiene di definire un percentuale di incentivo pari allo 0,80% sull'importo a base di gara;
- la spesa per l'incentivo, pari a € 238,00, va imputata alla Missione 4 Programma 2 codice del Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.07.999 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Capitolo 905 Articolo 2 che verrà istituito nel PEG 2017;

Dato atto, altresì, che:

- con riferimento al D.Lgs.vo n. 81/2008 non prevedendosi rischi da interferenze in merito alla sicurezza, si ritiene non necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze;
- il Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi dell'Art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, per la gestione dei contratti in argomento, è il n. Z091E93D8B;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la sottoscritta dirigente del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio, che

svolge anche il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.111, comma 2 del decreto stesso;

D E T E R M I N A

di procedere ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016, per individuare l'operatore economico cui affidare il servizio di concessione in uso alla Provincia di sale danza per l'utilizzo da parte del Liceo "Canossa" per l'a.s. 2017/2018 come declinato nel Capitolato allegato al presente atto, previa indagine di mercato mediante l'allegato avviso pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del medesimo D.Lgs.vo n. 50/2016;

di dare atto che:

- la spesa che la Provincia andrà a sostenere per il servizio di concessione in uso di sale danza per l'utilizzo da parte del Liceo "Canossa" per l'a.s. 2017/2018, come declinato nel Capitolato allegato al presente atto, ammonta a € 36.295,00 IVA 22% inclusa, di cui € 13.908,00 relativi al periodo dal 15 settembre 2017 al 31 dicembre 2017, disponibili alla Missione 4 Programma 2 codice del Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.07.999 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Capitolo 905 Articolo 2 che verrà istituito nel PEG 2017, con esigibilità 2017;
- in considerazione delle attuali condizioni finanziarie dell'Ente, l'Amministrazione provinciale intende affidare momentaneamente il lotto relativo al servizio per il periodo dal 15 settembre 2017 al 31 dicembre 2017, mentre il secondo lotto per il servizio relativo al periodo dal 01/01/2018 alla fine dell'a.s. 2017/2018 verrà affidato solo allorché verranno individuate le risorse finanziarie occorrenti;
- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento provinciale per l'attribuzione di incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs.vo n. 50/2016, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 29 dell'8 marzo 2017, per il servizio in oggetto si ritiene di definire un percentuale di incentivo pari allo 0,80% sull'importo a base di gara;
- la spesa per l'incentivo, pari a € 238,00, va imputata alla Missione 4 Programma 2 codice del Piano dei Conti Integrato U.1.03.02.07.999 del Bilancio 2017 in esercizio provvisorio ed al corrispondente Capitolo 905 Articolo 2 che verrà istituito nel PEG 2017;
- con riferimento al D.Lgs.vo n. 81/2008 non prevedendosi rischi da interferenze in merito alla sicurezza, si ritiene non necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:
 - ✓ il fine dei contratti per stralci temporali che si andranno a stipulare consiste nel garantire il regolare svolgimento delle ore curricolari di "Laboratorio coreutico" e "Tecniche della danza" degli studenti del Liceo coreutico "Matilde di Canossa", mettendo a disposizione degli studenti stessi locali idonei per la suddetta attività;
 - ✓ l'oggetto dei contratti per stralci temporali consiste nel garantire, con oneri finanziari a carico della Provincia, l'utilizzo in orario scolastico di sale danza con annessi spogliatoi, docce, servizi da parte del Liceo "Matilde di Canossa" per l'attività curricolare degli studenti del suddetto istituto nell'a.s. 2017/2018;
 - ✓ i contratti per stralci temporali verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

- ✓ le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo e le modalità di esecuzione del servizio, tutte contenute nel capitolato allegato;
- il Codice Identificativo Gara (CIG), ai sensi dell'Art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, per la gestione dei contratti in argomento, è il n. Z091E93D8B;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è la sottoscritta dirigente del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio, che svolge anche il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.111,comma 2 del decreto stesso.

Reggio Emilia, lì 17/05/2017

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Programmazione Scolastica e
Diritto allo Studio
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE IN USO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DI SALE DANZA PER L’UTILIZZO DA PARTE DEL LICEO COREUTICO “MATILDE DI CANOSSA” NELL’A.S. 2017/2018

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1. Oggetto.

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 365 del 21 dicembre 2010 è stata istituita presso il Liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia una sezione di liceo coreutico, così come previsto dal DPR 15 marzo 2010, n. 89 di riordino dell’istruzione liceale. Successivamente il Liceo “Matilde di Canossa” e l’Accademia Nazionale di Danza di Roma hanno sottoscritto apposita Convenzione ai sensi dell’art. 13 del DPR 15 marzo 2010, n. 89 valida fino alla conclusione dell’a.s. 2015/2016, ovvero per un intero ciclo scolastico, poi rinnovata il 9 marzo 2017.

In relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, è compito della Provincia garantire il regolare svolgimento delle attività di “Laboratorio coreutico” e “Tecniche della danza”, previste nel curriculum degli studi del liceo coreutico, mettendo a disposizione degli studenti locali idonei per le discipline coreutiche, accreditati dall’Accademia Nazionale di Danza nella persona del docente dell’Accademia referente per il liceo coreutico, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione sopra richiamata.

Poiché nelle strutture scolastiche di competenza della Provincia non vi sono locali idonei in cui svolgere le discipline coreutiche, si rende pertanto necessario reperire sul territorio del comune di Reggio Emilia sale danza attrezzate per consentire lo svolgimento dell’attività coreutica sopracitata con annessi spogliatoi, docce e servizi adeguati, che verranno equiparati per il seguito come “impianto sportivo”.

Art. 2. Caratteristiche del servizio richiesto.

Si richiede:

a) la concessione in uso alla Provincia di Reggio Emilia di n. 4 sale danza idonee per le discipline coreutiche, accreditate dall’Accademia Nazionale di Danza, per l’a.s. 2017/2018 (dal 15 settembre 2017 al 7 giugno 2018), per l’intera mattina dalle 7.45 alle 13.45, per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì, per un totale di massimo 30 ore a settimana e 1050 ore all’anno.

Almeno due delle sale devono avere una superficie non inferiore ai 140 mq; le restanti devono avere una superficie non inferiore a 70 mq.

Tutte le sale devono avere la pavimentazione idonea e certificata per la danza come da “Standard d’assetto liceo musicale e coreutico. Linee guida – sezione coreutica” redatte dal MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica.

Il calendario di utilizzo riportante il dettaglio delle classi e delle ore verrà reso noto solo contestualmente all'avvio dell'a.s. 2017/2018;

b) la concessione in uso alla Provincia di Reggio Emilia degli spogliatoi, docce e servizi necessari per la contemporanea presenza di due classi (circa n. 40 studenti);

c) la disponibilità di un pacchetto orario in fascia pomeridiana di non meno di **30** ore a disposizione del Liceo "Canossa" per lo svolgimento di attività di recupero o per altre attività non curricolari. L'utilizzo di tale pacchetto orario avverrà su richiesta della scuola, di concerto con il soggetto affidatario;

d) la disponibilità di un pacchetto di **20** ore dopo il termine delle lezioni a disposizione del Liceo "Canossa" per la preparazione e lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato della classe 5^a.

Inoltre, laddove la scuola ne facesse richiesta scritta e motivata sulla base della provenienza degli iscritti, si richiede:

e) la disponibilità del servizio di ingresso anticipato dalle ore 7.15 alle ore 7.45 per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì, per un totale di massimo **90** ore all'anno.

Tale possibilità è prevista in quanto la sezione di liceo coreutico funzionante presso il Liceo "Matilde di Canossa" di Reggio Emilia, essendo l'unica in regione, è frequentata da ragazzi di diversa provenienza, che devono pertanto servirsi di mezzi di trasporto con orari non uniformi di arrivo a Reggio, anche in anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni previsto per le ore 7:45.

Art. 3. Obblighi del soggetto affidatario

Il soggetto affidatario si impegna ad individuare un referente di gestione, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Provincia di Reggio Emilia, nonché alla Direzione scolastica del Liceo "Canossa".

In particolare, spetta al soggetto affidatario l'obbligo di:

- 1) accordarsi e convenire con l'istituzione scolastica gli orari di utilizzo giornaliero per garantire il servizio di apertura, custodia e chiusura degli impianti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'attività, impegnandosi a disattivare e riattivare eventuali impianti antifurto, attivare l'illuminazione, avendo cura di spegnere le luci al termine dell'attività, impedire l'accesso ad estranei e a verificare la chiusura, sia durante il cambio dell'ora quando il personale scolastico ausiliario si allontana dall'impianto, che alla fine dell'orario di utilizzo giornaliero, e lo stato generale di conservazione dell'impianto;
- 2) effettuare il servizio di pulizia per mettere a disposizione dell'istituzione scolastica le sale danza ed i locali di servizio annessi già puliti, negli orari convenuti, prima dell'attività didattica, nonché effettuare il servizio di pulizia a conclusione dell'attività didattica stessa;
- 3) mettere a disposizione della scuola locali in cui immagazzinare proprie attrezzature;
- 4) mettere a disposizione nelle sale concesse in uso non meno di 4 pianoforti verticali, preferibilmente di tipo "basso", per consentire all'accompagnatore musicale di vedere direttamente i danzatori. Laddove il numero di

pianoforti da mettere a disposizione dovesse diminuire in seguito a variazioni nell'organico dei docenti accompagnatori di pianoforte, il Liceo "Canossa" si impegna a darne immediata comunicazione al soggetto affidatario.

Tutte le spese relative al servizio di pulizia (nei termini indicati al precedente punto n. 2), alle utenze, alla sorveglianza e alla manutenzione delle sale danza e spogliatoi, connesse allo svolgimento dell'attività coreutica degli studenti del Liceo "Canossa" sono completamente a carico del soggetto affidatario.

Nel caso in cui l'impianto non possa essere utilizzato, a seguito della necessità di effettuare interventi alle strutture ed agli impianti non posticipabili al periodo di chiusura previsti dal calendario scolastico regionale delle scuole, il soggetto affidatario dovrà darne comunicazione scritta alla scuola ed alla Provincia - Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio - con un preavviso di almeno 15 giorni. E' previsto in capo al soggetto affidatario l'onere di mettere a disposizione della scuola un impianto alternativo con le caratteristiche di cui al presente capitolato.

Art. 4 - Obblighi del Liceo "Matilde di Canossa"

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto dovrà garantire un corretto utilizzo dell'impianto che gli verrà messo a disposizione in esito alla presente indagine di mercato ed il rispetto e la conservazione delle attrezzature esistenti.

L'Istituto scolastico assume l'obbligo di custodia e deve restituire i locali, arredi e attrezzature nello stesso stato di conservazione in cui si trovavano al momento della consegna.

L'Istituto scolastico assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile per danni che possono derivare a persone e cose per colpa, negligenza o per uso improprio dell'impianto, e delle relative attrezzature ed arredi presenti, durante l'orario assegnato o conseguente ad esso, esonerando la Provincia da eventuali responsabilità.

A tal fine l'Istituto si impegna, prima dell'uso della palestra, a stipulare una Polizza Assicurativa per la RCT, eventualmente estendendo alla palestra in oggetto, quella già stipulata per l'attività propria.

In caso di non utilizzo dell'intero impianto, a seguito del mancato svolgimento dell'attività coreutica, dovrà darne comunicazione scritta al soggetto affidatario e alla Provincia - Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio con un preavviso di almeno 2 giorni.

La scuola si impegna a dare istruzioni ai propri studenti affinché raggiungano autonomamente le sale danza per l'inizio delle lezioni servendosi del servizio di trasporto pubblico locale e, allo stesso modo, per rientrare a casa dopo il termine delle lezioni servendosi del servizio di trasporto pubblico locale.

Art. 5. Importo a base di gara

L'importo orario a base di gara ammonta ad **€ 25,00** (IVA 22% esclusa) per un massimo di 1100 ore annue, di cui 1050 ore ex lettera a) art. 2 + 30 ore ex

lettera c) art. 2 + 20 ore ex lettera d) art. 2, cui potranno eventualmente aggiungersi 90 ore ex lettera e) art. 2 del presente capitolato.
Il prezzo orario offerto dovrà essere ribassato rispetto a questo importo.

Art. 6. Modalità di valutazione dell'offerta e affidamento del servizio.

L'assegnazione del servizio avverrà tramite affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento previa indagine di mercato, in conformità a quanto disposto dagli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1 del D. Lgs.vo n. 50/2016, mediante avviso pubblico sul proprio profilo del committente www.provincia.re.it per un periodo di 15 giorni, ai sensi dell'art. 216, comma 9 del medesimo decreto, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo decreto.

Verranno applicati i seguenti parametri di valutazione:

A) 60 punti offerta tecnica di cui:

A1) 40 punti per le caratteristiche tecniche dell'impianto, quali ad esempio ampiezza e caratteristiche delle sale, tipologia delle attrezzature per la danza fisse e mobili, utilizzo prevalente dell'impianto;

A2) 20 punti per le migliorie liberamente proposte rispetto alla descrizione puntuale del servizio richiesto di cui agli art. 2 e 3 del presente capitolato, laddove siano ritenute funzionali all'attività didattica del liceo coreutico.

B) 40 punti al miglior prezzo offerto rispetto alla base di gara di cui all'art. 5.

Si procederà all'assegnazione del servizio anche nel caso pervenga una sola offerta, se ritenuta idonea. Nessun compenso spetta alle ditte partecipanti per la partecipazione alla presente indagine di mercato. Le offerte presentate non saranno restituite.

Il presente capitolato è relativo all'affidamento del servizio in parola per i periodi dal 15 settembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° gennaio 2018 alla fine dell'a.s. 2017/2018, relativamente ai quali le ditte concorrenti presenteranno un'offerta unica per i due stralci temporali.

In considerazione delle attuali condizioni finanziarie dell'ente, l'Amministrazione affiderà momentaneamente il lotto relativo al periodo dal 15 settembre 2017 al 31 dicembre 2017, mentre il secondo lotto per il periodo dal 1° gennaio 2018 alla fine dell'a.s. 2017/2018 verrà affidato al momento in cui verranno individuate le necessarie risorse finanziarie, senza assunzione da parte dell'Amministrazione di alcun impegno e responsabilità al riguardo.

Il fornitore si obbliga a svolgere, alle medesime condizioni, il servizio relativo al secondo stralcio che verrà affidato successivamente.

La Provincia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'affidamento del servizio. In caso di mancato affidamento, le imprese

offerenti non vanteranno nei confronti della Provincia alcun diritto di rimborso spese o risarcimento danni, sia per danno emergente che per lucro cessante.

Art. 7. Offerta.

Le imprese invitate alla presente indagine di mercato dovranno consegnare, come indicato nella lettera d'invito, presso il Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio della Provincia, corso Garibaldi n. 59, Reggio Emilia, 1° piano, un plico sigillato contenente le seguenti buste:

BUSTA A) Documentazione Amministrativa:

L'Impresa dovrà rilasciare una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA', da rendere ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, utilizzando il modello allegato.

L'Impresa dovrà inoltre inviare copia della lettera di accreditamento dell'Accademia Nazionale della Danza.

BUSTA B) Documentazione Tecnica:

Dovrà contenere relazione tecnica, massimo di 4 facciate formato "Arial 12", comprendente la descrizione del numero e delle caratteristiche delle sale danza offerte, della disponibilità oraria di utilizzo, sia al mattino che in fascia pomeridiana, dei servizi annessi quali spogliatoi, docce, servizi, aule e relativi arredi e attrezzature per la danza, nonché di quant'altro sia ritenuto utile alla comprensione del servizio offerto e all'assegnazione del punteggio tecnico.

BUSTA C) Offerta Economica:

L'offerta economica, redatta su carta intestata, chiusa, firmata in originale, utilizzando il modello allegato, dovrà contenere l'indicazione, in cifre e in lettere, del **prezzo orario offerto** IVA esclusa. In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, prevarrà quello più vantaggioso per l'Ente.

Si precisa che non saranno ammesse offerte che non siano relative a tutti i servizi richiesti o che risultino comunque incomplete e/o parziali.

L'offerta sarà comprensiva di tutte le obbligazioni.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

Con la presentazione dell'offerta la ditta si obbligherà nei confronti della Provincia ad effettuare il servizio richiesto nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato. L'offerta non potrà essere revocata o sostituita trascorso il termine di scadenza.

Il rapporto obbligatorio con l'Ente nascerà solo dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio.

Art. 8. Prezzi.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di ogni onere e spesa, IVA esclusa. I prezzi offerti si intendono altresì comprensivi di quant'altro necessario a garantire la realizzazione del servizio a regola d'arte. Inoltre, detti prezzi si intendono accettati dalla ditta affidataria in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e si dichiarano quindi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Art. 9. Forma del contratto - spese ed oneri contrattuali - cauzione.

I contratti conseguenti all'affidamento del servizio per i due stralci temporali di cui all'art. 6 verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio. La stipula dei contratti con il soggetto affidatario potrà avvenire solo dopo l'intervenuta esecutività delle determinazioni dirigenziali di affidamento del servizio per ognuno dei due stralci temporali. Tutte le spese di contratto, bollo e quant'altro previsto saranno a carico della ditta affidataria. In caso di mancato versamento, la Provincia avrà la facoltà di trattenere dalla cauzione o dai corrispettivi dovuti la somma corrispondente, aumentata degli interessi legali.

Il soggetto affidatario, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione degli obblighi contrattuali, dovrà versare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio una cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa pari al 10% del servizio, esclusa I.V.A., con le maggiorazioni previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La fideiussione, a pena di esclusione, dovrà espressamente prevedere quanto segue:

- essere escutibile entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere espressamente che non è concesso il beneficio della preventiva escussione ex Art. 1944 c.c.

La stessa dovrà essere vincolata per tutta la durata del contratto e, in ogni caso, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione d'eventuali crediti della Provincia di Reggio Emilia, per quanto di ragione, verso l'affidatario, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In ogni caso la cauzione sarà svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta della Provincia di Reggio Emilia.

Qualora l'ammontare della cauzione si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Provincia di Reggio Emilia.

In caso d'inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia di Reggio Emilia avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 10 - Responsabilità e sicurezza

Il soggetto affidatario delle sale di danza, e dei locali di pertinenza, e il Liceo "Matilde di Canossa", utilizzatore degli ambienti in parola, per quanto di loro competenza, dovranno ottemperare a quanto disposto all'art. 19 "Gestione della sicurezza Antincendio" del D.M. 18.3.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6.6.2005.

Inoltre l'Istituto scolastico, attraverso i propri responsabili designati, dovrà essere informato e formato da parte di personale e/o funzionari incaricati dal soggetto affidatario, su tutti gli aspetti inerenti la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e le modalità di acceso ed utilizzo dei quadri elettrici e degli impianti allarme.

Art. 11 – Obblighi assicurativi

Il Liceo "Matilde di Canossa" quale utilizzatore della struttura dovrà provvedere alla copertura assicurativa degli alunni e del personale docente e ATA dell'istituto. A tale scopo la scuola provvederà a sottoscrivere apposita polizza infortuni per gli alunni e di responsabilità civile per alunni e personale docente ed ATA.

Della avvenuta stipula di tale polizza l'istituto scolastico darà comunicazione alla Provincia e al soggetto affidatario prima dell'inizio dell'anno scolastico 2017/2018.

Art. 12. Pagamento.

La corresponsione al soggetto affidatario dell'importo complessivo dovuto da parte della Provincia avverrà nel seguente modo:

- entro 30 giorni dalla data della fattura, che dovrà essere emessa a conclusione del periodo di riferimento, per l'importo relativo al periodo settembre – dicembre 2017;
- il rimanente importo per il periodo gennaio – giugno 2018, entro 30 giorni dalla data della fattura consuntiva delle ore di effettivo utilizzo da parte del Liceo "Matilde di Canossa" per l'intero anno scolastico 2017/18. Detto consuntivo dovrà pervenire al Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio entro il 30 giugno 2018.

In caso di modifica del calendario di utilizzo con una conseguente diminuzione delle ore utilizzate, la Provincia di Reggio Emilia disporrà per il pagamento dell'effettivo utilizzo delle sale danza e dei locali di servizio annessi.

Art. 13. Penali.

La Provincia ha la facoltà di controllare l'esatto adempimento del servizio affidato.

Qualora fossero accertate dalla Provincia o dall'istituzione scolastica inadempienze rispetto a quanto previsto nel contratto, la Provincia ha la facoltà di applicare le seguenti penali nei confronti del soggetto affidatario:

1. in caso di ritardata o mancata apertura dell'impianto rispetto agli orari convenuti si applicherà una penale di € 25,00 per ogni ritardato o mancato utilizzo dell'impianto;
2. in caso di precario stato di pulizia o di mancata esecuzione dei servizi di pulizia di competenza del soggetto affidatario si applicherà una penale di € 30,00 per ogni inadempienza legata alla parziale o mancata prestazione di pulizia. Tali inadempienze dovranno essere tempestivamente notificati alla Provincia per iscritto da parte della scuola;
3. nel caso il soggetto affidatario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza si applicherà una penale di € 50,00;
4. nel caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, l'effettivo utilizzo dell'impianto da parte della scuola superiore utilizzatrice si applicherà una penale di € 52,00.

Art. 14. Assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010.

Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che verrà comunicato in sede di affidamento del servizio. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente capitolato e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

Art. 15. Risoluzione.

La Provincia, previa diffida della Dirigente del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il soggetto affidatario, qualora siano state contestate almeno due inadempienze di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 13.

In tal caso al soggetto affidatario sarà addebitato l'ammontare delle penali per gli inadempimenti eventualmente già maturati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dalla Provincia, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni, nel caso in cui l'effettivo e complessivo fabbisogno del Liceo "Matilde di Canossa" non renda necessario reperire sul territorio del comune di Reggio Emilia sale di danza idonee a consentire lo svolgimento dell'attività coreutica, cui consegua l'insussistenza dell'oggetto del presente capitolato.

Art. 16 – Durata

Il servizio di cui alla presente indagine di mercato ha validità per l'anno scolastico 2017/2018.

Art. 17. Divergenze.

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.

Art. 18 - Norme generali

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti, nonché alle norme del Codice Civile che possono trovare applicazione nella fattispecie.

Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016: Arch. Anna Campeol.

LA DIRIGENTE *ad interim*
DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
E DIRITTO ALLO STUDIO
Arch. Anna Campeol

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE IN USO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DI SALE DANZA PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL LICEO COREUTICO "MATILDE DI CANOSSA" NELL'A.S. 2017/2018

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 365 del 21 dicembre 2010 è stata istituita presso il Liceo "Matilde di Canossa" di Reggio Emilia una sezione di liceo coreutico, così come previsto dal DPR 15 marzo 2010, n. 89 di riordino dell'istruzione liceale. Successivamente il Liceo "Matilde di Canossa" e l'Accademia Nazionale di Danza di Roma hanno sottoscritto apposita Convenzione ai sensi dell'art. 13 del DPR 15 marzo 2010, n. 89 valida fino alla conclusione dell'a.s. 2015/2016, ovvero per un intero ciclo scolastico, poi rinnovata il 9 marzo 2017. In relazione agli obblighi previsti dalla normativa vigente, è compito della Provincia garantire il regolare svolgimento delle attività di "Laboratorio coreutico" e "Tecniche della danza", previste nel curriculum degli studi del liceo coreutico, mettendo a disposizione degli studenti locali idonei per le discipline coreutiche, accreditati dall'Accademia Nazionale di Danza nella persona del docente dell'Accademia referente per il liceo coreutico, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione sopra richiamata. Poiché nelle strutture scolastiche di competenza della Provincia non vi sono locali idonei in cui svolgere le discipline coreutiche, si rende pertanto necessario reperire sul territorio del comune di Reggio Emilia sale danza attrezzate per consentire lo svolgimento dell'attività coreutica sopracitata con annessi spogliatoi, docce e servizi adeguati.

Il contratto è relativo all'affidamento del servizio per i periodi dal 15 settembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° gennaio 2018 alla fine dell'a.s. 2017/2018, relativamente ai quali le ditte concorrenti presenteranno un'offerta unica per i due stralci temporali. In considerazione delle attuali condizioni finanziarie dell'ente, l'Amministrazione affiderà esclusivamente il lotto relativo al periodo dal 15 settembre 2017 al 31 dicembre 2017, mentre il secondo lotto, per il periodo dal 1° gennaio 2018 alla fine dell'a.s. 2017/2018, verrà aggiudicato formalmente al momento in cui verranno reperite le necessarie risorse finanziarie, senza assunzione da parte dell'Amministrazione di alcun impegno e responsabilità al riguardo. Il fornitore si obbliga a svolgere, alle medesime condizioni, il servizio relativo al secondo stralcio che verrà affidato successivamente.

Per le condizioni del contratto si rimanda al CAPITOLATO allegato.

L'assegnazione del servizio avverrà tramite affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento mediante indagine di mercato, in conformità a quanto disposto dagli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1 del D. Lgs.vo n. 50/2016, previo il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato sul profilo del committente www.provincia.re.it per un periodo di 15 giorni, ai sensi dell'art. 216, comma 9 del medesimo decreto, al fine di suscitare delle candidature di operatori economici che la Provincia inviterà a partecipare all'indagine di mercato per l'affidamento del servizio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida ed idonea.

La manifestazione di interesse in oggetto non comporta per la Provincia alcun obbligo di dare corso all'aggiudicazione del contratto.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, per partecipare alla successiva indagine di mercato, in busta chiusa, anche consegnata a mano entro le ore 13 del al seguente indirizzo:

Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi 59, 42121 Reggio Emilia, Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio (1° piano).

Si precisa che, ai fini della ammissione della candidatura, farà fede la data del timbro di ricevimento della lettera contenente la candidatura. Il recapito della candidatura tramite servizio postale è ad esclusivo rischio del mittente.

Reggio Emilia,

La Dirigente *ad interim*
(arch. Anna Campeol)

Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016: arch. Anna Campeol



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 324 del 17/05/2017.

Reggio Emilia, lì 17/05/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA